



APPUNTI PER GENITORI



n. 9

Dr.ssa Beatrice Rizzetto

**GUIDA AI DIRITTI ED AGEVOLAZIONI PER I
MINORI DISABILI E LORO FAMILIARI**

INCONTRI DEI GENITORI CON GLI SPECIALISTI DEL PRESIDIO RIABILITATIVO "VILLA MARIA

Guida ai diritti ed agevolazioni per i minori disabili e loro familiari

(Dr.ssa Beatrice Rizzetto, Assistente Sociale)

Chi è disabile

Non esiste una definizione univoca della disabilità.

L'OMS offre una lettura ampia del concetto dove la disabilità è una qualsiasi condizione di limitazione delle capacità funzionali, intese come fisiologiche e/o psicologiche e di partecipazione vissuta dall'individuo, nell'ambiente dove vive, in conseguenza al proprio stato di salute.

La Legge 104/92 definisce la persona disabile come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Nel nostro percorso teniamo come riferimento proprio la Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 104/92), in quanto richiama a sé tutte le definizioni preesistenti di disabilità e fornisce loro un quadro univoco degli istituti a disposizione dei soggetti interessati.



L'ITER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE E/O DELLO STATO DI HANDICAP

Per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999) si deve presentare **domanda all'Inps esclusivamente per via telematica** tramite il sito web dell'Inps.

La domanda si articola in due fasi:

- compilazione telematica del certificato medico da parte di un medico abilitato dall'Inps (pediatra). Il certificato ha validità 90 giorni;
- presentazione telematica della domanda all'Inps, da abbinare al certificato medico, autonomamente o attraverso gli enti abilitati (CAF, patronati sindacali, ecc).



Per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I minori già riconosciuti invalidi civili, anche per patologie gravi stabilizzate, al raggiungimento della maggiore età vanno rivisitati presentando nuova domanda di invalidità civile ed handicap.

La visita

La visita avviene presso la Commissione della Azienda Uls competente, integrata da un medico dell'Inps e nel caso di valutazione dell'handicap da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/92 e Legge 68/1999).

L'invio del verbale

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'Inps in due versioni: una contenente tutti i dati sensibili (diagnosi) ed una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

Nel caso il giudizio finale preveda l'erogazione di provvidenze economiche, al cittadino verrà chiesto di compilare modulistica apposita per il completamento del profilo della persona ai fini dell'invalidità civile, handicap, disabilità.

Come leggere il verbale attestante l'Invalidità civile e l'handicap

Verbale invalidità civile: certificato che attesta la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.

La valutazione tiene conto delle limitazioni funzionali che i bambini hanno rispetto ai pari di età.

Il grado di **invalidità** viene determinato utilizzando due distinte formule, che si caratterizzano in tutti i verbali per l'utilizzo delle seguenti parole:

- minore con **necessità di assistenza continua e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;**
- minore ipoacusico e/o con **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.**

Per i minori di età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale di invalidità civile, ai soli fini dell'iscrizione alle liste di collocamento ai sensi della Legge 68/99.

Nel **verbale** di accertamento dell' **handicap** si possono ritrovare le seguenti diciture:

- **persona con handicap** (art. 3, co. 1, L. 104/1992);
- **persona con handicap con connotazione di gravità** (art. 3, co. 3, L. 104/1992).

Il **handicap** è la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 co. 1, L. 104/1992).

Lo stato di handicap attiene alle ripercussioni sociali e di relazione che una determinata patologia ha per la persona nel vivere il contesto che quotidianamente frequenta.

L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 co. 3, L. 104/92).

Il riconoscimento dell'invalidità comporta il diritto a determinate **provvidenze economiche** a seconda della dicitura riportata nel verbale:

Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Benefici e/o provvidenze:

- Indennità di frequenza
- Concessione gratuita di ausili ortesici
La concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
- Esenzione dal pagamento del ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci.



Ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 dB nell'orecchio migliore.

Benefici e/o provvidenze:

- Indennità di frequenza
- Concessione gratuita di ausili ortesici
La concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
- Esenzione dal pagamento del ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci.

Necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Benefici e/o provvidenze:

- Indennità di accompagnamento
- Concessione gratuita di ausili ortesici
La concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
- Esenzione dal pagamento del ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci.

Indennità di frequenza (Legge 289/1990)

Prestazione economica erogata a domanda. A sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.



Requisiti:

- età inferiore ai 18 anni;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60dB nell'orecchio migliore;
- frequenza di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado a partire dall'asilo nido;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a 4.596,02 euro
- non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

Importo 2015: 279,75 euro mensili

La concessione dell'indennità mensile di frequenza è **limitata alla reale durata del trattamento o del corso** e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza" (L. 289/90 art. 2 co. 3).

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di frequenza sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla **permanenza delle condizioni** che consentono di ottenere il beneficio.

Gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero. Il modello INPS da compilare è denominato ICRIC.

Prestazioni collegate alla maggiore età

L'art. 25, co. 5, della L. 114/2014 prevede che i minori titolari di indennità di frequenza, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l'assegno).

La prestazione dovrà essere confermata all'esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps, previsto dalla Legge 11.2.1980 n. 18 per le persone dichiarate totalmente invalide a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Requisiti:

- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;



- non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2015: 508,55 euro per 12 mensilità

Prestazioni collegate alla maggiore età

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari. Rimane fermo l'obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Impegnativa di cura domiciliare - ICD - (DGR 1338/2013)

Strumento volto a perseguire l'ottica della presa in carico delle situazioni di disagio, dovute alla presenza in famiglia di persone non autosufficienti, al fine di supportare le azioni tramite interventi integrati tra loro.



REGIONE DEL VENETO

L'ICD è un **contributo** (erogato in forma economica oppure di servizi) destinato alle **persone non autosufficienti anziane o disabili assistite al proprio domicilio** e ai loro familiari.

Serve ad acquisire prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana a casa, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare dei Comuni e dell'ULSS.

Sono previste 5 tipologie di ICD.

L'ICDp è l'Impegnativa di Cura Domiciliare dedicata alle persone con grave disabilità psichica e intellettiva che riunisce gli interventi di promozione dell'autonomia personale e di aiuto personale contenuti nella precedente DGR 1859/2006, con l'obiettivo di **sostenere la persona e la famiglia nel mantenere il miglior livello di qualità di vita possibile**

favorendo la permanenza e l'integrazione nel proprio ambiente di vita.

Requisiti per la domanda:

Ai sensi della DRG 1338/2013 e del successivo Decreto 179/2013 possono presentare domanda di ICDp le persone che abbiano:

- grave disabilità psichica ed intellettiva (art. 3 co. 3 L. 104/92). Non è necessaria la presenza di indennità di accompagnamento;
- età compresa tra i 3 ed i 64 anni;
- residenza nel territorio dell'Azienda Ulss di riferimento.

Come fare:

- la domanda di ICDp può essere presentata in qualsiasi momento, tramite apposito modulo da richiedere all'Ufficio Disabili del Distretto Socio Sanitario di residenza;
- alla domanda di ICDp il richiedente deve allegare l'ISEE, la certificazione Legge 104/92 e la certificazione di invalidità civile;
- è possibile presentare domanda anche se la persona interessata frequenta una struttura semiresidenziale (Centro diurno);
- la domanda è valida anche per gli anni successivi, a meno che non decadano le condizioni di accesso;
- la valutazione ha comunque validità annuale; pertanto, annualmente verrà verificato il mantenimento dei requisiti richiesti.

Prestazioni dell'ICDp:

- interventi domiciliari di assistenza e sostegno alla persona;
- interventi educativi e di integrazione sociale, finalizzati a sviluppare al massimo le potenzialità della persona con disabilità nel campo dell'autonomia personale e sociale.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Detrazioni Irpef per i figli portatori di handicap

Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione dall'Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:

- 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni ;
- 950 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni .

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della Legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 400 euro.

L'importo effettivamente spettante diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.



Addizionale regionale all'Irpef per soggetti disabili

La Regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata pari allo **0,9%** (anziché 1,23%) a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992, con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro;
- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992, con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro;

La riduzione dell'aliquota va chiesta tramite il modello "Detrazioni d'imposta" da presentare al datore di lavoro o all'Ente pensionistico.

L'aliquota ridotta è possibile anche ottenerla in sede di dichiarazione dei redditi qualora non fosse già stata applicata dal datore di lavoro.

Agevolazioni per l'acquisto di veicoli

Chi ne ha diritto

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e non udenti;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Per quali veicoli

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a

- autovetture;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
- motocarrozze;
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).



Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Può beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

La detraibilità ai fini Irpef delle spese per i mezzi di locomozione

Per l'acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall'Irpef.

Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La **detrazione** è pari al **19%** del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

L'agevolazione IVA

È applicabile l'Iva al **4%**, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.

E' applicabile l'Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).



Esenzione permanente dal pagamento del bollo

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli precedentemente indicati, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria è l'Ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti, è possibile rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Acì

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Contrassegno disabili

Il contrassegno invalidi è il permesso che consente alle persone con deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti di poter parcheggiare in appositi spazi dedicati ai disabili e di accedere a zone della città generalmente vietate al traffico.



Possono richiedere il contrassegno speciale al Comune di residenza esibendo solo il verbale della Commissione di invalidità Civile:

- titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare;
- titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita per disabilità psico-intellettive;
- titolari di riconoscimento di cecità assoluta o parziale (visus non correggibile = $0 < \text{di } 1/20$).

Agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio

Le spese deducibili dal reddito

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

- le *spese mediche generiche* (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali);
- le *spese di "assistenza specifica"* (ovvero l'assistenza infermieristica e riabilitativa; le prestazioni fornite da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale; le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale)

Le spese detraibili dall'Irpef

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo al contenimento della carrozzella;
- acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. 404/92 (l'acquisto di computer, telefono a viva voce, schermo touch screen);

Detrazioni Irpef per gli addetti all'assistenza (persone non autosufficienti)

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro.

Agevolazioni Iva per l'acquisto di ausili tecnici ed informatici

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l'aliquota Iva agevolata del **4%** (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti; apparecchi di ortopedia e di oculistica; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, ecc.).

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l'aliquota Iva agevolata al **4%** (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 (es. computer, telefono a viva voce, ecc.).

Detrazione per eliminazione delle barriere architettoniche

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016 .



LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

Il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità dà la possibilità ai genitori del figlio disabile di fruire di agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001.

Prolungamento del congedo parentale in caso di minori in situazione di grave disabilità (art. 33 legge 104/92 e art. 33 D.Lgs. 151/2001 poi modificato dall'art. 3 D. Lgs. 119/2011 e dall'art. 8 D.Lgs. 80/2015)

Si tratta di una **astensione facoltativa dal lavoro, sia pure prolungata, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti genitori, anche adottivi e affidatari, di figli minori di 12 anni di età in situazione di grave disabilità anche se non conviventi**. Pertanto il prolungamento del congedo spetta **indifferentemente alla madre o al padre** che si possono **alternare** nella utilizzazione del congedo.

Il prolungamento del congedo parentale può essere **utilizzato in maniera continuativa o frazionata, a giorni, a settimane o a mesi**. **I genitori si possono alternare nella fruizione sia del congedo parentale sia del prolungamento del congedo parentale**.

La normativa specifica che **periodo di congedo è di tre anni e che il termine di tre anni vale per ogni figlio disabile ed è il massimo fruibile complessivamente non solo dal padre e dalla madre, ma anche fra congedo parentale e prolungamento dello stesso**.

Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione.



Per semplificare quanto specificato dalla normativa:

- i genitori, anche adottivi, con **bambini fino a tre anni** di età hanno la possibilità di fruire, **in alternativa**, dei **tre giorni di permesso mensili** (art. 33 comma 3 L. 104/92), **ovvero** dei **permessi orari giornalieri** (art.33 comma 2 L. 104/92), **ovvero** del **prolungamento** del congedo parentale;
- i genitori, anche adottivi, con **bambini oltre i tre anni e fino ai dodici** anni di vita possono beneficiare, **in alternativa**, dei **tre giorni di permesso** (art. 33 - comma 3 L.104/92), **ovvero** del **prolungamento** del congedo parentale;
- i genitori, anche adottivi, con figli **oltre i dodici anni** di età possono fruire dei **tre giorni di permesso** mensile (art. 33 comma 3 L.104/92).

Permessi mensili (L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

Permessi istituiti per consentire ai dipendenti, familiari di un portatore di handicap con gravità, di assentarsi dal lavoro per prestargli assistenza.

Possono beneficiarne:

- il coniuge
- i genitori anche adottivi ed affidatari;
- i parenti e gli affini entro il 3° grado.



Nello specifico:

- Diritto riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
- I tre giorni non sono cumulativi di mese in mese .
- I tre giorni corrispondono a 24 ore mensili considerando un orario normale di lavoro di 6 giorni e 40 ore settimanali.
- Sono suddivisibili eventualmente in ore.
- In caso di part-time verticale i giorni vengono proporzionalmente ridotti in base al numero di giorni effettivamente lavorati.

Congedo straordinario (L. 388/2000 art.80, co.2) (D.lgs. 151/2001 art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011)

Opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.

Possano richiederlo:

- Il coniuge convivente;
- Il padre o la madre anche adottivi;
- I fratelli conviventi qualora i genitori siano deceduti o impossibilitati all'assistenza in quanto inabili.

Nello specifico:

E' prevista la frazionabilità del congedo (anche in singoli giorni) a patto che fra un periodo e l'altro vi sia un'effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

Spetta ai lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo.

Congedo di due anni non retribuito (L. 53/2000 art.4 e DM 278/2000 art. 2)

Può essere richiesto qualora ricorrano "gravi motivi".

Condizioni:

- Le situazioni che comportino un impegno particolare del genitore nella cura o nell'assistenza del proprio figlio;



- Situazioni derivanti da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva che a) determinano la temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia; b) richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; c) richiedono la partecipazione attiva al programma terapeutico dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore ai 2 anni nell'arco della vita lavorativa.

Diritto a non essere trasferito

Il genitore di un figlio disabile grave con rapporto di lavoro pubblico o privato non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.



La scelta della sede di lavoro

Il genitore di un figlio disabile grave con rapporto di lavoro pubblico o privato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

Il beneficio è subordinato alla disponibilità del posto e alle esigenze del datore di lavoro.

Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

La legge riconosce la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale richiesta dal lavoratore in alcune fattispecie: in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

L'esonero dal lavoro notturno

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile anche se non in situazione di gravità.

Viene considerato "periodo notturno" l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).



FONTI

www.inps.it

www.agenziaentrate.gov.it

www.handylex.org

www.superabile.it

www.disabili.com



*"La disabilità non è un limite
ma un patrimonio per la
collettività"*

